

**Decreto federale
concernente la costruzione di un edificio per l'ambasciata
di Svizzera in Camberra**

(Del 5 ottobre 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numeri 1 e 10 e l'articolo 102 numeri 8 e 14 della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 5 maggio 1971¹⁾,

decreta:

Art. 1

È stanziato un credito d'opera di 5 100 000 franchi per la costruzione di un edificio destinato all'ambasciata di Svizzera in Camberra, immobile che comprende la cancelleria e la residenza del capo missione.

Art. 2

¹ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

² Il Consiglio federale è incaricato di eseguirlo.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 27 settembre 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

¹⁾ FF 1971 690 (sunto)



Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 5 ottobre 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Sauvant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 5 ottobre 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber